



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

DECRETO DEL SINDACO	
Numero	Data
3	11-05-2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'INTERRAMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIE A SEGUITO DI ABBATTIMENTO DA PARTE DI OPERATORI IN POSSESSO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO PROVINCIALE IN CORSO DI VALIDITA'.

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- la Legge n°157 dell'11/02/1992 (e s.m.i.) da ultimo modificata con l'art. 7 del Collegio Ambientale alla Legge di Stabilità, che stabilisce che i piani di controllo della nutria vanno fatti nel rispetto dell'art. 19 della Legge che prevede, tra le altre, l'espressione del parere da parte di ISPRA;
- la Legge 32/2014 di modifica alla Legge regionale n°20 del 07/10/2002 in materia di contenimento della nutria;
- le Linee guida regionali per l'eradicazione della nutria;

RICHIAMATI:

- il Piano regionale di controllo della nutria approvato con delibera di Regione Lombardia n° X/3818 del 14/07/2015;
- il parere di ISPRA del 15/01/2016;

VISTO il Piano provinciale di controllo della nutria 2015-2017 approvato con delibera del Presidente della Provincia di Cremona n°7 del 29/01/2016 il quale prevede:

- Che le carcasse devono essere smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi. ovvero possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso punti di raccolta e stoccaggio, oppure possono essere infossate.
- Lo smaltimento delle carcasse attraverso interrimento deve essere preso in considerazione solo qualora il recupero delle carcasse, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. Tale modalità deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASL territorialmente competente.
- I Comuni singoli o in forma associata, d'intesa con la Provincia di Cremona, devono individuare e gestire i punti idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse. Essi dovranno rispondere ai requisiti di cui al D.d.g. 5 luglio 2013, n. 6344, DG Salute di Regione Lombardia, in particolare, art. 3 comma 4. Nei punti individuati, i Comuni singoli o associati dovranno garantire la presenza e l'esercizio dei contenitori autorizzati dal Dipartimento di prevenzione veterinario della ASL territorialmente competente idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.d.g. 5 luglio 2013, n. 6344 (art. 3 comma 4).
- Le Province, d'intesa con i Comuni, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009, garantiscono, nei limiti del budget disponibile, per ciascun punto di raccolta e stoccaggio delle carcasse il trasferimento delle stesse ad impianti di trasformazione e/o smaltimento riconosciuti/registrati ai sensi del Reg.1069/2009
- In ciascuna area, il responsabile, individuato dal Comune, dovrà assicurare la corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009 l'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori e che il materiale venga destinato secondo l' artt.13 del Reg.(CE) n. 1069/2009. Il trasporto delle carcasse deve avvenire attraverso mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009. In casi particolari le carcasse possono essere trasportate con mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna.

VISTA la nota del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'A.T.S. Val Padana (ex ASL) prot.

8073 del 10.03.2016, pervenuta in data 11/03/2016 con prot. 1150, con la quale sono state date indicazioni operative igienico sanitarie di seguito riportate per l'interramento delle nutrie:

A) l'interramento di carcasse di animali è consentito solo in condizioni di emergenza (sanità animale o qualora il lavoro di recupero per il successivo invio all'impianto di smaltimento sia particolarmente difficoltoso/oneroso) e per un numero molto contenuto di capi abbattuti (massimo 4-5 nutrie), corrispondenti a circa un massimo di 30 kg. per punto d'interramento;

- B) le aree in cui possono essere interrate le carcasse di animali abbattuti devono essere:
- isolate cioè poste ad almeno 50 mt. da case isolate e pozzi di acqua potabile e/o irrigui e a più di 200 mt. da zone abitate (residenziali. Produttive, ecc.) o da pubblici acquedotti;
 - lontane da corsi d'acqua. Cioè ad almeno 10 mt. da corsi d'acqua e/o fossi e in aree esterne alle zone golenali aperte;
 - il fondo dello scavo deve essere almeno 0,50 mt. più alto rispetto al livello massimo di falda freatica, verificato che la soggiacenza minima della falda nel territorio del Comune di Fiesco è posta a ml. 2,60 come risulta dal portale della Provincia di Cremona all'indirizzo web www.atlanteambientale.it), le carcasse devono essere ricoperte da almeno 1,00 mt. di terreno, e portato ad una quota maggiore di circa 0,30 mt. rispetto al livello originale del suolo, al fine di compensare le perdite di volume dovute alla mineralizzazione e in modo da evitare il dissotterramento da parte di animali opportunisti. In aree adibite a coltivazione soggetta ad aratura, l'interramento deve avvenire ad una profondità tale da impedire che la prevista aratura possa coinvolgere la zona utilizzata per l'interramento delle carcasse, rispettando però, sempre, la distanza di falda. La distanza minima tra fosse d'interramento deve essere superiore ai 50 mt. Sul fondo della fossa d'interramento è opportuno prevedere uno strato incentivante di 0,20 – 0,40 mt. di materiale vegetale/organico (ad esempio foglie secche, paglia, letame) che favorisca una ottima mineralizzazione ed è consigliabile che le pareti e il fondo della fossa d'interramento, ivi comprese le carcasse, vengano cosparse di calce idrata.

C) Tutti i partecipanti coinvolti nel piano per il contenimento numerico delle nutrie devono essere informati sui rischi sanitari (biologici) che comporta l'attività svolta ed in particolare che anche le nutrie, in quanto possibili portatrici, possono trasmettere zoonosi come, leptospirosi, salmonellosi, ecc. A tal fine, i cacciatori devono sempre utilizzare calzari impermeabili (stivali) e nel momento in cui raccolgono carcasse di nutria, devono essere muniti di guanti adeguatamente resistenti ricoperti di guanti monouso, in modo da evitare di poter venire a contatto con urina, feci, sangue degli animali abbattuti. Gli animali devono poi essere trasportati fino al luogo dell'interramento o al congelatore per il successivo smaltimento, in modo da non disperdere nell'ambiente liquidi o altri materiali organici. I guanti e i calzari monouso devono essere smaltiti in appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti e non potranno essere abbandonati sul suolo in nessun caso.

CONSIDERATO che attualmente il Comune di Fiesco non dispone di un idoneo punto di raccolta atto allo stoccaggio delle carcasse nel rispetto dei requisiti sanitari richiesti ne tantomeno dispone di personale referente preposto al ricevimento;

TENUTO CONTO che la Provincia di Cremona ad oggi non ha comunicato al Comune di Fiesco, una data presunta di attivazione del servizio di ritiro delle carcasse da parte di ditte specializzate presso i centri di raccolta comunali;

DATO ATTO che prevedere un eventuale stoccaggio delle carcasse nei freezer senza una preventiva programmazione di ritiro e smaltimento comporterebbe enormi problemi logistici a seguito dell'elevato numero di abbattimento degli animali da parte degli operatori autorizzati;

CONSIDERATO che la soggiacenza della falda freatica a Fiesco ha una profondità minima di circa mt 2,60 pertanto l'interramento delle carcasse in buche profonde circa 1,00 mt. non comporta rischi igienico/sanitari di eventuale contaminazione dell'acqua;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267;

D E C R E T A

1) DI AUTORIZZARE tutti gli operatori di tipo A e di tipo B in possesso del decreto provinciale di controllo della nutria 2015/2017 a poter interrare in tutto il territorio comunale le carcasse delle nutrie abbattute, previo nulla-osta dei proprietari dei terreni agricoli e nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni date dall'A.T.S. sopra riportate;

2) CHE gli operatori autorizzati dovranno rendicontare al Comune di Fiesco il numero dei capi abbattuti nel territorio comunale utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente onde consentire il successivo monitoraggio dell'andamento del Piano provinciale di controllo della nutria;

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga:

- pubblicato all'albo pretorio e sul sito del Comune di Fiesco;
- inviata copia alla Provincia di Cremona, all'A.T.S. Val Padana e all'ARPA per opportuna conoscenza;
- trasmesso agli operatori in possesso del decreto provinciale di controllo della nutria 2015-2017 tramite le associazioni agricole e venatorie;
- consegnato ai futuri operatori che la Provincia di Cremona intenderà autorizzare con apposito decreto.

A V V E R T E

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso presso il competente T.A.R. di Brescia entro 60 giorni.

Il Sindaco
Piacentini Giuseppe

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

DECRETO n.3 del 11-05-2016 avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'INTERRAMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIE A SEGUITO DI ABBATTIMENTO DA PARTE DI OPERATORI IN POSSESSO DEL DECRETO AUTORIZZATIVO PROVINCIALE IN CORSO DI VALIDITA'.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12-05-2016 .

Fiesco, 12-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,
SPORT E CULTURA

VALCARENGHI MARIA ROSA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

